



FORUM AMICI DEL TERRITORIO

Via Giuseppe Verdi, 16 – 73020 Cutrofiano (Le)

e-mail: fato@comunedicutrofiano.com - P.E.C.: forumamicidelterritorio@pec.it

All'attenzione dei

Responsabile del Procedimento
SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTE
PROVINCIA DI LECCE
Via Umberto I, 13
73100 Lecce
PEC: ambiente@cert.provincia.le.it

REGIONE PUGLIA
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
PEC: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it

REGIONE PUGLIA
Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali
PEC: ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it

REGIONE PUGLIA
Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica
Servizio Attività Estrattive
PEC: serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
PEC: dipartimento.ambiente.territorio@pec.rupar.puglia.it

ARPA Puglia - Direzione Generale
PEC: dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ARPA Puglia - DAP Lecce
PEC: dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ASL LECCE - Dipartimento di Prevenzione
PEC: dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it

Sig. Sindaco
Sigg. Consiglieri Comunali
Sig. Responsabile Tecnico
del Comune di Cutrofiano (Le)
PEC: protocollo.comune.cutrofiano@pec.rupar.puglia.it

Sig. Sindaco
Sigg. Consiglieri Comunali
Sig. Responsabile Tecnico
del Comune di Scorrano (Le)

PEC: ufficioprotocollo.comune.scorrano@pec.rupar.puglia.it

Sig. Sindaco
Sigg. Consiglieri Comunali
Sig. Responsabile Tecnico
del Comune di Scorrano (Le)

PEC: segreteria.comune.supersano@pec.rupar.puglia.it

Sig. Sindaco
Sigg. Consiglieri Comunali
Sig. Responsabile Tecnico
del Comune di Maglie (Le)

PEC: comunemaglie@pec.rupar.puglia.it

e.p.c.

Agli Organi di Stampa

- LORO SEDI -

Oggetto: Procedimento P.A.U.R. – V.I.A. - A.I.A. di un impianto di trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani con produzione di biometano e compost del proponente Humus s.r.l. con potenzialità di 80.000 tonnellate/anno, da realizzarsi nel Comune di Cutrofiano (Le). Atto di significazione e diffida.

La sottoscritta Associazione “**Forum Amici del Territorio**”, **c.f. 93143510753**, con sede legale in via Giuseppe Verdi n. 16 a Cutrofiano (Le), rappresentata dal Presidente **Gianfranco Pellegrino**, nato a Galatina il 17/07/1971, residente a Cutrofiano (Le) via Potenza, n.28,

PREMESSO CHE

- la società HUMUS srl con sede al Cutrofiano (Le), alla via Filomarini, con istanza del 30/07/2021, acquisita al protocollo della Provincia di Lecce n. 32445 del 02/08/2021 ha dato il via al Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) per l'impianto in oggetto, pubblicato sul sito istituzionale della Provincia di Lecce in data 03/09/2021;
- **il titolo del procedimento è forviante**, perché l'istanza è cumulativa e prevede la valutazione di due impianti F.E.R., uno a biomasse e un secondo fotovoltaico, manca inoltre un accenno sul trattamento dei rifiuti speciali, diversi dalla FORSU;
- con PEC del 13/09/2021, la scrivente Associazione ha inoltrato una diffida al Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale della Provincia di Lecce, evidenziando vizi nel procedimento amministrativo;

CONDISERATO CHE

- con nota prot. n. 0037419-2021 del 15/09/2021 il Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale della Provincia di Lecce, comunicava alla Società proponente e metteva a conoscenza la scrivente Associazione (ALLEGATO A), che a seguito della sentenza n.1415/2021 il Consiglio di Stato ha ritenuto riformulando, che ai fini dell'attribuzione della competenza a rilasciare il PUAR non è sufficiente la delega delle funzioni rilasciata dalla Regione Puglia alle Provincie, con la Legge Regionale n.17/2007 e quindi **la Provincia di Lecce, secondo la suddetta sentenza del Consiglio di Stato non ha le competenze per procedere all'istruttoria dell'iter autorizzativo**, per tali ragioni, il responsabile del procedimento della provincia, comunica inoltre alla società proponente **"... che la istanza di PAUR di che trattasi, anche in considerazione della fase iniziale dell'iter (di procedimento amministrativo non ancora formalmente avviato), ed a garanzia del buon andamento dell'azione amministrativa, deve essere indirizzata al competente Ufficio Regionale."**, archiviava di fatto il provvedimento;
- della precedente nota Prot. n. 0037419-2021 del 15/09/2021 non esiste alcuna pubblicazione e/o riferimento nel procedimento ancora in essere;
- con nota prot. n. 24 del 03/01/2022 **l'Amministrazione Competente disponeva una nuova archiviazione**, a norma dell'art. 23 comma 3 del D.Lgs 152/2006, dell'istanza di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale formulata da HUMUS srl a seguito di mancata consegna della documentazione integrativa richiesta entro il termine fissato di 30 giorni;
- l'art. 23 comma 3 del D.Lgs 152/2006 stabilisce che **"Qualora entro il termine assegnato il proponente non depositi la documentazione integrativa, ovvero qualora all'esito della nuova verifica, da effettuarsi da parte dell'autorità competente nel termine di quindici giorni, la documentazione risulti ancora incompleta, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione. I termini di cui al presente comma sono perentori."**;
- il Responsabile del Procedimento, assumendosi tutte le responsabilità del caso, contravveniva all'obbligo, di cui alla norma su richiamata e con nota prot. n. 3577 del 28/01/2022 l'A.C. revoca la precedente nota prot. n. 24 del 03/01/2022, stabilendo "extra legis" un nuovo termine di 10 giorni, per il deposito della documentazione integrativa richiesta, ripristinando in maniera alquanto anomala l'istruttoria;

CONSTATATO CHE

- **il D.Lgs. n. 116/2020 ha modificato in maniera sostanziale la previgente distinzione tra rifiuti urbani e rifiuti speciali** recata dagli artt. 183 e 184 del D.Lgs. n. 152/2006, la cui applicazione è entrata in vigore a far data dal 1 gennaio 2021;
- nello specifico con il D.Lgs. n. 116/2020 **è stata inserita ex novo la definizione di rifiuti urbani** (art. 183, c. 1, lett. b-ter) ed integralmente modificata la relativa classificazione e disciplina; al contempo il Legislatore ha completamente rivisto l'elenco dei rifiuti speciali (art. 184, c. 3), **eliminando il meccanismo dell'assimilazione di taluni rifiuti speciali ai rifiuti urbani**, con conseguente soppressione delle competenze attribuite in materia di assimilazione;
- **la nuova disciplina prevede, l'espressa esclusione dalla categoria dei rifiuti urbani** (art. 183, c. 1, lett. b-sexies) dei "rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione";
- nel mentre sono stati approvati: con D.G.R. 68 del 14/12/2021 il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e con D.G.R. n. 673 del 11 Maggio 2022, il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali (PRGRS);

- **per il caso di specie la società proponente, indica i codici C.E.R. e le quantità totali di rifiuti, unificando la FORSU con i Rifiuti Speciali**, contrariamente alla disciplina dell'art. 183, c. 1, lett. b-sexies del D.Lgs 152/2006, come evidenziato nella seguente tabella:

4.1.1 Materie prime e rifiuti in ingresso

Rifiuti per i quali si richiede autorizzazione al ritiro					
Tipologia	CER	Descrizione	Operaz. di recupero	Q.tà indicativa (t/a)	Q.tà max istantanea R13 (t)
FORSU	20 01 08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense	R3 - R13	60.000	700
	20 03 02	rifiuti dei mercati	R3 - R13		
Altri rifiuti organici raccolti in modo differenziato	02 01 06	feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito	R3 - R13		
	02 02 03	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione (da preparazione alimenti)	R3 - R13		
	02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione (da preparazione frutta conserve ecc.)	R3 - R13		
	02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione (ind. Lattiero casearia)	R3 - R13		
	02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione (ind. dolceria e panificazione)	R3 - R13		
	02 07 01	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	R3 - R13		
	02 07 02	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche	R3 - R13		
	02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione (prep. Bevande alcoliche)	R3 - R13		
	03 03 02	fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)	R3 - R13		
Rifiuti ligneocellulosici (VERDE)	02 01 03	scarti di tessuti vegetali	R3 - R13	20.000	2000
	02 01 07	rifiuti derivanti dalla silvicoltura	R3 - R13		
	03 01 01	scarti di corteccia e sughero	R3 - R13		
	03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	R3 - R13		
	03 03 01	scarti di corteccia e legno	R3 - R13		
	20 02 01	rifiuti biodegradabili	R3 - R13		
	20 01 38	legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	R3 - R13		
TOTALE MASSIMO VINCOLANTE RIFIUTI RITIRABILI (t/a)				80.000	

- per lo specifico procedimento di PAUR, si applicano in via transitoria le disposizioni del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali (PRGRS) del 2015, approvato con D.G.R n. 1023 del 19.05.2015 (BURP n. 83 del 16.06.2015, pagg. 23809-23960);
- in tale Piano nella "Definizione delle competenze" (BURP a partire da pag. 23822) recita:
 - "Tutte le domande di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio e/o di rinnovo presentate alle amministrazioni provinciali, al fine dell'ammissione alla fase istruttoria e **pena la non validità di ogni atto connesso che si dovesse adottare**, dovranno contenere i seguenti dati minimi, forniti su supporto digitale:
 - ubicazione dell'impianto (omissis) ...;
 - **elenco di tutti i codici CER per i quali si richiede l'autorizzazione, con indicazione delle rispettive quantità che si intende trattare e/o smaltire**";
- l'impianto in oggetto rientra a pieno titolo nel campo di applicazione del citato Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali;
- per quanto risulta agli atti in possesso di questa Associazione, Humus s.r.l. non ha specificato nella richiesta di autorizzazione "l'elenco di tutti i codici CER per i quali si richiede l'autorizzazione, con indicazione delle rispettive quantità che si intende trattare e/o smaltire";

- ciò appare in sostanziale ed insanabile contrasto con la norma citata del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali, **comportando la nullità dell'autorizzazione rilasciata e di tutti gli atti connessi**, mentre la relativa istanza, ove risulti confermato quanto esposto, **non dovrebbe neppure essere ammessa ad istruttoria**;
- tratterebbesi di una difformità tutt'altro che marginale e formale, in quanto la prescrizione del Piano Regionale citata è coerente con il quadro normativo comunitario (Direttiva 2008/98/CE e ss.mm.ii. art. 23 comma 1) e nazionale (D.Lgs 152/2006 art. 208, comma 11), e mira a governare la gestione e la tracciabilità dei rifiuti speciali, indirizzandoli verso una corretta programmazione degli impianti ed un corretto smaltimento, ed a prevenire i traffici illegali di rifiuti, per i quali la Puglia ha occupato il secondo posto in Italia nel 2019 con 835 infrazioni accertate (il 10% del totale nazionale), 314 sequestri effettuati, 81 inchieste delle procure pugliesi che hanno coinvolto 94 aziende e oltre 6 milioni di tonnellate di rifiuti (da Rapporto Ecomafia 2019 di Legambiente).

La scrivente Associazione per quanto sopra,

DIFFIDA CODESTA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

- **dal rilasciare, in presenza delle difformità esposte, qualsivoglia atto autorizzativo relativo al procedimento in oggetto;**

INVITA

gli altri Enti in indirizzo, a verificare e a riscontrare quanto esposto e nel caso, a valutare ulteriori azioni per garantire una corretta procedura amministrativa.

Con riserva di altre azioni mirate a tutelare l'ambiente e ad accertare eventuali responsabilità in ogni ambito, porge distinti saluti.

Cutrofiano 04/04/2024

Il Presidente

Firma


(Gianfranco Pellegrino)

Allegato A



PROVINCIA DI LECCE

SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

Ufficio Gestione Valutazioni Ambientali

Prot. n° _____ del _____
 Risp. a Nota _____
 Allegati: _____
 Resp. del proc.: Dott. Giorgio Piccinno
 Tel.: 0832/683750
 PEC: ambiente@cert.provincia.le.it

Lecce, data del protocollo

A:

HUMUS S.r.l.
 humusrl@pec.it

E, p.c. a:

REGIONE PUGLIA
Sezione Autorizzazioni Ambientali
 servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Forum Amici del Territorio
 gianfranco.pellegrino@geopec.it

OGGETTO: D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), ai sensi dell'art.27bis del D.Lgs. n. 152/2006, relativo a progetto di un impianto di trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) e verde (frazione verde composta da sfalci di potature), tramite processo di digestione anaerobica e post-compostaggio, per la produzione di biometano e compost, da realizzarsi in territorio amministrativo di Cutrofiano.

Proponente: HUMUS S.R.L. (C.F. e P. IVA 05158480755) - via Filomarini n. 2/4 - Cutrofiano (LE).

Comunicazione.

Con istanza 30/07/2021 acquisita al protocollo n. 32445 del 02/08/2021, codesta HUMUS S.r.l. ha chiesto l'avvio del procedimento per l'emissione di PAUR, ex art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, inerente alla realizzazione ed esercizio, in territorio amministrativo di Cutrofiano, di un impianto per il trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) e verde (frazione verde composta da sfalci di potature), tramite il processo di digestione anaerobica e post-compostaggio finalizzato alla produzione di biometano e compost.

In data 02/09/2021 lo scrivente Servizio ha provveduto, nell'ambito della fase preliminare di verifica di adeguatezza e completezza della documentazione a corredo dell'istanza di PAUR (art. 27-bis, co. 2, del D.Lgs. n. 152/2006), alla pubblicazione, prima dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 27-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006, della documentazione di progetto sul sito web istituzionale della Provincia, dandone notizia, con comunicazione prot. 35495/2021, alle Amministrazioni ed Enti potenzialmente interessati.

Con recente sentenza n. 1415/2021 il Consiglio di Stato ha riformato precedenti sentenze del TAR - Lecce (n. 748/2020 e n. 925/2020) con cui il collegio giudicante deduceva che nell'ambito della Regione Puglia l'amministrazione competente per la procedura di PAUR è individuata nella Provincia alla quale la Regione, giusta art. 2, comma 2, della L.R. n. 17/2007, ha delegato lo svolgimento dei "procedimenti di V.I.A."

Il Consiglio di Stato, riconducendo le disposizioni in materia di PAUR alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art.117, comma 2, lett. s), della Costituzione e valorizzando la struttura del procedimento ex art.27-bis del T.U.A. e gli effetti propri del PAUR, ha tuttavia ritenuto che le relative funzioni amministrative integranti la VIA nelle procedure di autorizzazione di determinati progetti, siano espressione di una nuova competenza, implicante poteri e responsabilità ulteriori in capo alla Provincia, rispetto alla sola espressione del giudizio di compatibilità ambientale.


In estrema sintesi, il collegio giudicante ha rilevato che ai fini dell'attribuzione della competenza a rilasciare il PAUR non è sufficiente il decentramento di funzioni amministrative risalente alla L.R. n. 17/2007.

Alla luce di quanto sopra è di tutta evidenza l'impossibilità per lo scrivente Servizio di una continuazione dell'iter procedimentale (richiesta di eventuali integrazione degli atti, avvio della istruttoria tecnica VIA e quant'altro).

Ne discende che la istanza di PAUR di che trattasi, anche in considerazione della fase iniziale dell'iter (di procedimento amministrativo non ancora formalmente avviato), ed a garanzia del buon andamento dell'azione amministrativa, deve essere indirizzata al competente ufficio della Regione Puglia.

P.O. "Gestione Valutazioni Ambientali"

(Dr. geol. Giorgio Piccinno)



Il Dirigente del Servizio
(Avv. Antonio Arns)

